

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO RELATIVO ALLA
PROCEDURA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI:
"SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO"
mediante Richiesta di Offerta**

Art.1

Finalità della procedura ed oggetto del servizio

La presente procedura è finalizzata all'individuazione di una Agenzia per il lavoro in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, a cui affidare il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di figure professionali ascrivibili alle categorie A, B e C, del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) Comparto Funzioni Locali, da impiegare presso il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata.

Si elencano a mero titolo esemplificativo e non esaustivo i ruoli ed i profili che potranno rendersi necessari in corso di vigenza del contratto:

Categoria	Posizione economica	Profilo professionale
C	C1	Educatore asilo nido
C	C1	Istruttore amministrativo
B	B3	Cuoco
B	B1	Aiuto-cuoco
B	B1	Assistente scuolabus
A	A1	Addetto alla mensa
A	A1	Addetto alle pulizie

Art.2

Importo e durata

Il corrispettivo stimato del servizio è di € 145.793,84 IVA esclusa, che costituirà l'importo massimo contrattuale. Detto importo ha la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed ha carattere presuntivo, mentre il valore effettivo del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste ed erogate.

La durata del servizio è di 24 mesi con decorrenza dalla data di aggiudicazione dell'appalto; sono fatte salve le ipotesi di risoluzione anticipata o di recesso nei casi previsti dal presente capitolato, dalla legge o dal codice civile.

La durata di cui sopra potrà essere prorogata, agli stessi patti, prezzi e condizioni, mediante comunicazione scritta, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di selezione del contraente.

Per i contratti attivati l'Agenzia aggiudicataria si impegna a mantenere invariate le tariffe orarie offerte in sede di gara, fatte salve eventuali variazioni contrattuali.

Le singole somministrazioni di lavoro a tempo determinato potranno essere richieste entro la data ultima di durata del contratto. Il fabbisogno stimato è puramente indicativo in quanto il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata si riserva la facoltà di ricorrere alla somministrazione di prestatori di lavoro a tempo determinato in base alle proprie reali necessità restando inteso che, in caso di mancata richiesta di personale, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dall'Agenzia aggiudicataria e che la stessa dovrà inoltre mantenere fisse ed invariate le condizioni economiche offerte in sede di gara indipendentemente dal numero dei singoli contratti di somministrazione attivati. Le singole prestazioni di lavoro saranno individuate e disciplinate con separati contratti di somministrazione.

I costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari ad € 0,00.

Art.3

Fabbisogno dell'Ente

L'Agenzia si impegna ad attivare, su richiesta scritta dell'Ente, una o più somministrazioni singole o plurime finalizzate a fronteggiare esigenze e situazioni di ordine amministrativo, tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, comunque riferibili all'ordinaria attività dell'Ente.

L'Ente, individuato il proprio fabbisogno di personale, chiederà all'Agenzia la somministrazione del lavoro interinale e procederà alla stipula dei singoli contratti.

L'Ente procederà, di volta in volta, alla richiesta di singole forniture di lavoratori sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, secondo le procedure indicate.

Il valore di ciascun contratto specifico sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste, sulla base dell'effettivo fabbisogno del personale, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi, nonché di quelli derivanti dalla propria programmazione del personale e dalle previsioni di bilancio.

Ciascun contratto specifico determinerà il fabbisogno specifico presunto di lavoratori in somministrazione, con l'indicazione della categoria professionale, dei profili professionali, dei quantitativi e dell'orario di svolgimento.

Con la stipula del contratto specifico, l'Agenzia si obbliga ad assicurare il personale somministrato contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal D.P.R. n.1124/1965 ed è tenuta ad adempiere, in caso di infortuni, alle relative denunce.

Art.4

Attivazione delle singole richieste di fornitura e requisiti del personale

Il servizio richiesto dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente capitolato e dalla normativa in materia e nel rispetto delle modalità sotto riportate.

L'Ente procederà, sulla base delle effettive esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta all'Agenzia delle singole forniture di lavoro entro la data ultima di durata del contratto.

Tali richieste dovranno essere formulate per iscritto e corredate, di norma, delle seguenti informazioni:

- la descrizione della professionalità richiesta;
- la corrispondente categoria;
- il settore di specializzazione ed il grado di esperienza necessario;
- le modalità e la durata della prestazione lavorativa richiesta;
- eventuali ulteriori informazioni.

I prestatori di lavoro saranno adibiti alle mansioni, previste per le corrispondenti qualifiche come da C.C.N.L. Enti locali e per le tipologie di utilizzo previste dalla vigente normativa in materia.

L'Agenzia, a fronte di una "richiesta di fornitura", dovrà mettere a disposizione il personale richiesto entro il termine fissato nella propria offerta tecnica.

Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal vigente CCNL per i lavori dipendenti di pari categoria.

La contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta dall'Agenzia ai lavoratori è quella prevista per i dipendenti delle Aziende di somministrazione.

La contribuzione INAIL è quella riferita alla mansione di volta in volta richiesta.

Art.5

Obblighi e responsabilità dell'agenzia aggiudicataria

L'Agenzia è responsabile della ricerca, selezione, formazione ed inserimento dei lavoratori temporanei. In particolare sono compiti e responsabilità dell'Agenzia:

- aggiornare il personale temporaneo in servizio attraverso piani formativi periodici;
- garantire la continuità della somministrazione per tutta la durata contrattuale;
- stipulare separati contratti individuali di lavoro per ogni prestatore di lavoro temporaneo;
- trasmettere all'Ente, prima dell'inizio dell'attività e comunque non oltre 2 (due) giorni dalla stipulazione, copia del contratto individuale tra Agenzia e prestatore di lavoro temporaneo, ai fini della propria tutela in ordine alla responsabilità solidale contemplata nel D. Lgs. n.276/2003;
- sostituire in caso di assenze improvvise, non programmabili o prolungate dal servizio del lavoratore temporaneo, dimissioni del lavoratore, detto personale, entro le successive 24 ore dalla comunicazione dell'assenza, a meno che l'Ente, a suo insindacabile giudizio, dichiari di non volersi avvalere della sostituzione.

L'Agenzia si impegna ad effettuare la ricerca del personale secondo criteri di trasparenza e pubblicità. L'attività del lavoratore presso il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego cui sono soggetti i dipendenti dello stesso Ente; a tale scopo l'Agenzia dovrà richiedere apposita dichiarazione di responsabilità da parte del lavoratore stesso.

L'Agenzia aggiudicataria vigilerà, inoltre, che non sia avviato al lavoro personale con carichi penalpendenti o condanne ostantive all'assunzione nella P.A.

L'Agenzia aggiudicataria si impegna al pagamento diretto, al lavoratore somministrato, della retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, nonché al versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi, e delle ritenute fiscali previste per legge.

L'Agenzia aggiudicataria si impegna a fornire, dietro richiesta del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata copia delle buste paga del lavoratore somministrato e dei versamenti dei contributi previdenziali al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione, del versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi, e delle ritenute fiscali, previsti per legge.

Qualora da tali documenti, l'Agenzia risulti non in regola con gli obblighi di cui sopra, l'Ente potrà procedere alla risoluzione del contratto e all'affidamento del servizio all'Agenzia che segue in graduatoria. Alla parte inadempiente potranno essere addebitate le maggiori spese sostenute.

I tempi di somministrazione del lavoratore non dovranno eccedere, tra la richiesta e l'effettiva fornitura, in cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta stessa da parte dell'Ente.

Il lavoratore somministrato, così avviato in servizio presso il Comune, potrà essere eventualmente sottoposto dalla stessa stazione appaltante ad apposita visita pre-assuntiva di idoneità alla mansione qualora prevista dalla mansione cui verrà adibito.

L'Agenzia aggiudicataria dovrà assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutti gli obblighi di legge, della normativa complementare e contrattuale disciplinante il rapporto di lavoro e in particolare tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali e assicurativi, retributivi, nonché delle disposizioni vigenti in materia di prestatori di lavoro somministrato.

L'Agenzia dovrà garantire:

- l'iscrizione del lavoratore presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nei termini di legge;
- la corresponsione della retribuzione spettante direttamente al prestatore di lavoro a tempo determinato, in relazione alla categoria professionale di inquadramento, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future.

Il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione, informazione e formazione connessi all'attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 09/04/2008 n.81.

Nel caso in cui le prestazioni del lavoratore somministrato non fossero adeguate a quanto richiesto, l'Agenzia sarà tenuta, con ogni oneri a suo carico, su motivata istanza della Stazione Appaltante, a procedere alla sostituzione del lavoratore stesso entro le quarantotto ore successive al ricevimento della richiesta.

La mancata sostituzione del lavoratore potrebbe costituire ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, giusta causa di risoluzione del contratto d'appalto a termini dell'art.1456 del Codice Civile.

Art.6

Obblighi della Stazione Appaltante

La Stazione Appaltante è tenuta a:

- corrispondere all'Agenzia il compenso per il servizio nella misura determinata nell'offerta, effettivamente resa dal lavoratore, gli straordinari ove espressamente richiesti/autorizzati e le festività cadenti di domenica ed infrasettimanali ogni qualvolta si verificano;
- adottare tutte le misure di sicurezza ed osservare nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di sorveglianza sanitaria, prevenzione, protezione e di informazione in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n.81/2008.

Art.7

Corrispettivo, fatturazione e modalità dei pagamenti

Il corrispettivo mensile spettante all'Agenzia è determinato dal prodotto aritmetico fra il costo delle ore lavorative effettivamente prestate dal lavoratore temporaneo, calcolate in base alla tariffa oraria prevista dal vigente C.C.N.L. del personale non dirigente del comparto Regioni ed Autonomie Locali, per il moltiplicatore offerto in fase di gara.

Il moltiplicatore offerto per la realizzazione del contratto si intende fissato dall'Agenzia in base a calcoli e valutazioni di sua propria ed assoluta convenienza, è a corpo, onnicomprensivo e forfettario, e pertanto, fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

La quota che l'Ente andrà a corrispondere all'Agenzia a titolo di compenso per l'attività resa (moltiplicatore unico) è soggetta ad I.V.A. nella misura di legge.

Qualsiasi variazione retributiva o contributiva (es. festività, festività cadenti di domenica, ed infrasettimanali, indennità, straordinari ove espressamente richiesti ed altro), ogni qualvolta si verifichi, sarà comunicata dall'Ente utilizzatore all'Agenzia e dovrà essere immediatamente applicata ed andrà a far parte delle voci che costituiscono la base imponibile su cui si applica il margine d'agenzia (moltiplicatore) offerto.

Per il servizio di somministrazione, l'Ente si obbliga a corrispondere esclusivamente il costo delle ore effettivamente lavorate ed il relativo margine.

L'Agenzia emetterà, per il servizio in oggetto, fatture mensili per ciascuna delle unità lavorative, intestate all'Ente, contenenti i seguenti dati:

- numero di contratto e nominativo del lavoratore;
- quantitativo delle ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione, per singolo lavoratore;
- tariffa, così come derivante dall'offerta e dalla prestazione resa;
- retribuzioni accessorie, costo unitario delle stesse, relativo margine di agenzia;
- indicazione del CIG.;
- I.V.A. sul margine di agenzia.

Le fatture, su richiesta, dovranno essere corredate della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici del mese di competenza precedente. In caso di assenza della documentazione di cui sopra, il pagamento verrà sospeso e riprenderà solo con l'avvenuta presentazione della documentazione richiesta, senza che questo possa dar luogo a richiesta di interessi da parte dell'Agenzia.

La liquidazione della fattura avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa previa acquisizione d'ufficio del DURC.

Art.8

Subappalto

Sono vietati il subappalto e la cessione anche parziale del contratto a terzi.

Art.9

Inadempienze e penalità

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti per la loro gravità immediata risoluzione del contratto, l'Ente utilizzatore, contesta mediante PEC le inadempienze riscontrate e assegna un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte.

L'Ente potrà applicare le seguenti penali con riferimento a ciascuna infrazione riscontrata:

- ritardo di presa in servizio del lavoratore individuato: € 200 per ogni giorno di ritardo rispetto al giorno concordato con l'Agenzia;
- ritardo nella risposta alla richiesta di fornitura: € 200 per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto all'art.5 del presente capitolato (cinque giorni lavorativi);
- inadempienze diverse da quelle sopra citate, quali modifiche non concordate e altre analoghe o similari (es. mancata fornitura di profili professionali richiesti): da € 100 a € 500 in relazione all'entità delle inadempienze;
- mancata applicazione delle norme in materia di inquadramento giuridico, retributiva, contributiva, assistenziale, previdenziale, assicurativa e antinfortunistica nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo:

Prima infrazione: € 500 per singolo addetto;

Seconda infrazione: risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C.

L'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria, mediante ritenuta sulle somme spettanti all'aggiudicatario in esecuzione del presente contratto o a qualsiasi altro titolo dovute o sulla cauzione definitiva se queste bastano.

Qualora la penale fosse detratta dalla cauzione, l'Agenzia dovrà provvedere alla ricostruzione della stessa nel suo originario ammontare.

Art.10

Risoluzione del contratto

La risoluzione contrattuale potrà essere applicata, ad insindacabile giudizio dall'Amministrazione appaltante mediante PEC nei seguenti casi di clausola risolutiva espressa:

- mancato rispetto di quanto previsto in ordine al pagamento delle retribuzioni nei tempi indicati ed al versamento dei contributi per i prestatori di somministrazione di lavoro;
- sopravvenuto stato fallimentare (o altra procedura concorsuale);
- subappalti o cessioni di contratto o d'Azienda;
- perdita dei requisiti minimi previsti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Agenzia aggiudicataria nel corso della procedura di gara;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione appaltante;
- applicazione di n.3 penali;

In caso di risoluzione l'Amministrazione appaltante procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatti salvi i danni e le spese.

Art.11

Recesso dal contratto

La stazione appaltante ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal contratto stipulato in qualunque tempo, prima della scadenza convenuta, con preavviso non inferiore a venti giorni, da comunicarsi all'impresa a mezzo pec, previo il pagamento delle prestazioni eseguite oltre le penali, eventualmente, dovute ai lavoratori somministrati per la rescissione anticipata dei contratti. E' facoltà del comune di Sant'Egidio alla Vibrata recedere dal contratto per sopraggiunte ragioni di pubblico interesse, per intervenuta adozione di diversi accorgimenti organizzativi ovvero per altre rilevanti motivazioni. Il recesso dal contratto da parte dell'Agenzia aggiudicataria comporterà l'incameramento della cauzione definitiva costituita secondo il relativo articolo fatti salvi, anche in questo caso, i danni e le spese.

Ai sensi del D.L. n. 95/2012, convertito nella Legge 7 agosto 2012 n.135, art.1 commi 7 e 13 il contratto potrà essere recesso nell'immediato senza che la ditta possa vantare alcuna rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico.

Art.12

Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio

L'Azienda appaltante, con ampia ed insindacabile facoltà, e senza che l'Agenzia possa nulla eccepire, si riserva di effettuare verifiche e controlli circa l'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel capitolato d'appalto. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'Agenzia aggiudicataria dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

Art.13

Cauzione definitiva

L'Agenzia aggiudicataria dovrà presentare, entro e non oltre 10 gg. dalla data di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione una garanzia fidejussoria, con escussione a prima richiesta e senza facoltà di eccezione alcuna, pari al 10% dell'importo contrattuale, secondo le modalità previste dall'art.103 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. ed applicando, qualora presenti, le riduzioni previste dall'art.93, comma 7, D.Lgs. 50/2016.

Qualora la Stazione Appaltante escuta, in tutto o in parte, la cauzione definitiva, l'Agenzia è obbligata a reintegrarla entro 30 giorni dalla data della comunicazione dell'Amministrazione. La restituzione del deposito cauzionale definitivo verrà disposta su richiesta della ditta aggiudicataria al termine del contratto e quando questa avrà adempiuto a tutti gli obblighi previsti e sottoscritti.

L'omessa o irregolare costituzione della cauzione comporterà l'impossibilità alla stipula del contratto. La mancata costituzione della garanzia contrattuale determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, con conseguente aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica della conformità e sarà incamerata dall'Azienda in tutti i casi previsti dalle leggi in vigore.

La cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art.1944 C.C., la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, secondo comma, c.c. e la sua

operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante. In caso di escussione totale o parziale della cauzione, l'impresa concessionaria ha l'obbligo di reintegrare la stessa sino all'importo convenuto. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti tale riduzione è accordata qualora il possesso delle certificazioni di cui al comma precedente sia comprovato da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento.

Art.14

Contratto d'appalto

La stipula del contratto di appalto con l'Agenzia aggiudicataria potrà avvenire soltanto dopo l'adozione della provvedimento di aggiudicazione definitiva. Le eventuali spese di contratto, copie, bolli, diritti di segreteria e quant'altro previsto sono a carico dell'aggiudicatario.

Per l'assolvimento degli obblighi di bollo relativi ai contratti stipulati tramite RDO, l'affidatario dovrà fornire dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex D.P.R. n. 445/2000 per mezzo del quale attesta, sotto la propria responsabilità, l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo di €16,00, quali spese contrattuali.

Ai sensi dell'art.71 del D.P.R. n.445/2000 saranno effettuati controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

L'assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici di cui all'art.7 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2004 è illustrato nella circolare n.36 del 2006 (consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it).

Art.15

Foro competente

Quale foro competente, in via esclusiva, viene eletto quello di Teramo.

Art.16

Tracciabilità dei pagamenti

In applicazione della L. n.136/2010 l'Ente e l'Agenzia sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art.3 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in questione. Tutti i movimenti finanziari dovranno essere registrati sui c/c bancari o postali intestati dedicati e dovranno essere effettuati tramite bonifico e dovranno riportare il codice identificativo di gara. L'Agenzia aggiudicatrice dovrà comunicare il codice IBAN del c/c ad essa intestata dove dovranno affluire i pagamenti effettuati dall'Ente.

Art.17

Polizza assicurativa

L'Agenzia sarà tenuta a stipulare apposita polizza di responsabilità civile con un massimale unico di capitale annuo assicurato di € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00) per eventuali danni a persone e/o cose, che possa cagionare all'Amministrazione, nel corso ed a causa dell'esecuzione della fornitura. Dettapolizza dovrà essere prodotta all'atto della stipulazione del contratto.

Art.18

Riservatezza e trattamento dei dati

L'Agenzia ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione. L'obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

L'Agenzia è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

L'Agenzia può utilizzare servizi di *cloud* pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.

In caso di inosservanza degli obblighi, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'Agenzia potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dall'Agenzia in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal contratto.

L'Agenzia non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

Designazione quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.28 del Regolamento UE 679/2016.

Il Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali divenuto pienamente efficace in tutti gli Stati dell'Unione europea il 25.05.2018 impone ai Titolari del trattamento dei dati personali di nominare i Responsabili del trattamento dei dati personali.

L'art.28 del Regolamento UE 679/2016 prevede che, qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente ai Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per il rispetto della normativa europea in materia di trattamento dei dati personali.

Il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata è Titolare del trattamento dei dati personali che detiene in ragione delle funzioni istituzionali svolte; poiché le attività previste dal presente contratto comportano in capo alla ditta il trattamento di dati personali la cui titolarità è del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata, è necessario designare la ditta aggiudicataria quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art.28 del Regolamento UE 679/2016 sino a scadenza della contratto in essere e con le modalità di seguito descritte.

Le attività di somministrazione di lavoro previste dal contratto comportano il trattamento di dati personali relativi al dipendente somministrato. Tali dati, di natura personale, sensibile e giudiziaria, i cui interessati sono i dipendenti somministrati, sono trattati dal Comune di Sant'Egidio alla Vibrata con finalità necessarie all'espletamento delle funzioni istituzionali sopra richiamate ed in modo particolare per adempiere agli obblighi previsti dalle normative in materia di assunzioni.

La ditta fornitrice, in qualità di Responsabile del trattamento, è tenuta a trattare i dati personali sopra indicati cui ha accesso nelle attività previste per l'esecuzione della contratto nel rispetto dei principi e nell'adempimento di tutti gli obblighi imposti ai Responsabili del trattamento dal Regolamento europeo n.679/2016, così come previsto dall'art.28 del Regolamento stesso.

Sottoscrivendo il contratto il Responsabile del trattamento dichiara di essere a conoscenza di quanto stabilito dal Regolamento n.679/2016 e si impegna ad adottare tutte le misure necessarie all'attuazione delle norme in esso prescritte.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi e comunque in ottemperanza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679.

Art.19

Normativa applicabile

La presente procedura è disciplinata dalle disposizioni del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. e dalle norme in esso richiamate, dalle linee guida e dagli atti di indirizzo dell'A.N.A.C.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia al Codice Civile, alle Leggi e ai regolamenti vigenti in materia che, anche se non espressamente citati, si intendono qui integralmente richiamati.

Art.20

Comunicazioni

Le comunicazioni inerenti le operazioni di gara, successive al termine di presentazione dell'offerta, nonché le successive fasi di affidamento, stipula e gestione del contratto, sono a tutti gli effetti valide ed efficaci se intercorse tramite il portale MEPA o tramite PEC agli indirizzi/recapiti autorizzati in sede di offerta.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.